



TRIBUNALE DI TARANTO

III Sezione Civile

Decreto M. 19/20

Il Presidente

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", pubblicato in G.U. in pari data;

richiamato il decreto n. 17/20 emesso dal Presidente del Tribunale in data 9.3.20;

dispone

che per il periodo compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, salvo proroghe:

- con riguardo ai **procedimenti di esecuzione immobiliare ed alle procedure concorsuali**:

siano **sospese** le seguenti attività:

- sopralluoghi degli immobili per la visita dei potenziali acquirenti che ne abbiano fatto richiesta e per la stima dell'immobile, ad eccezione di quelli resi necessari dalla gestione di eventi straordinari;
- udienze di vendite delegate, dovendo altresì ritenersi sospesi tutti i termini ad esse connessi e successivi (quali, a titolo esemplificativo, versamento della cauzione, presentazione delle offerte, versamento del saldo prezzo, etc.);
- esecuzione degli ordini di liberazione, ove già emessi;

I professionisti delegati alle vendite fissate nel corso del predetto periodo provvederanno a restituire agli offerenti le cauzioni già versate ed a rifissare la gara mediante nuovo avviso di vendita, previo nuovo assolvimento degli oneri pubblicitari da effettuarsi secondo le modalità ordinarie, a seguito di nuovo ordine.

- con riguardo alle **procedure concorsuali**:
- che restino sospesi, sino a nuovo ordine, i ricevimenti con i curatori, i commissari ed i professionisti nominati con funzioni di O.c.c., ad eccezione di motivate situazioni di urgenza da rappresentare con apposita richiesta di conferimento individuale rivolta al giudice delegato e da trasmettere per via telematica;
- che ogni istanza sia accettata solo se presentata in via telematica;
- che le udienze relative alle procedure prefallimentari e fallimentari, concordatarie e di sovraindebitamento nonché ai procedimenti di reclamo e di impugnazione ex art. 98 l.f. siano rinviate d'ufficio con decreto di ciascun giudice delegato o del Presidente del Collegio da comunicare alle parti a cura della cancelleria tre giorni prima dal relativo svolgimento, salva valutazione di urgenza.

Si comunichi a tutti i Giudici, al personale di cancelleria e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei dott.ri Commercialisti e Revisori contabili.

Taranto, 9 marzo 2020.

Il Presidente

Anpa de Simone